

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PREMESSA

TITOLO I : SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Durata dell'Appalto
- Art. 3 - Trattamenti di litotripsia
- Art. 4 - Caratteristiche tecniche
- Art. 5 - Conformità dell'apparecchiatura.
- Art. 6 - Sopralluogo e dichiarazione di presa visione.
- Art. 7 - Prove e visione dei beni e prodotti offerti.
- Art. 8 – Canoni giornaliero di service
- Art. 9 – Consegna e funzione
- Art. 10 – Periodo di prova
- Art. 11 – Programma aziendale di impiego
- Art. 12 – Variazione delle sedute e dei trattamenti
- Art. 13 – Sostituzione del litotritore
- Art. 14 – Oneri a carico dell'Azienda
- Art. 15 – Oneri a carico del fornitore
- Art. 16 – Manuali con le istruzioni per l'uso del litotritore
- Art. 17 – Addestramento del personale dell' Azienda Sanitaria
- Art. 18 – Contestazioni
- Art. 19 – Danni
- Art. 20 Polizza di assicurazione.
- Art. 21 Norme di sicurezza

TITOLO II : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: deposito cauzionale definitivo
- Art. 2: durata del contratto, proroga, revisione prezzi e quinto d'obbligo
- Art. 3: impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità
- Art. 4: modalità di ordinazione e di consegna
- Art. 5: la verifica di conformità sulle forniture
- Art. 6: verifica di conformità delle apparecchiature
- Art. 7: cessione del contratto e subappalto
- Art. 8: fatturazione e pagamento

Art. 9: norme di sicurezza, responsabilità, rischi

TITOLO III: CONTENZIOSO

Art. 10: contestazioni e penalità relative alla fornitura di beni

Art. 11: contestazioni e penalità relative alla fornitura di apparecchiature, comprese quelle previste nei service, ed all'assistenza post vendita

Art. 12: inadempimento e risoluzione del contratto

Art. 13: foro competente

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14: antimafia

Art. 15: stipulazione del contratto e documenti che fanno parte del contratto

Art. 16: spese contrattuali

Art. 17: applicazione legge 196/2003

Art. 18: diritto di accesso agli atti

Art. 19: cessione del credito

Art. 20: forza maggiore

Art. 21: clausola anticorruzione

Art. 22: norme generali e di rinvio

TITOLO I: SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura in service giornaliero di un litotritore extracorporeo ad onde d'urto, trasportabile, completo di apparecchiatura radiologica e ecografia, da consegnare ed installare presuntivamente due volte al mese nella U.O. di Urologia del Presidio Ospedaliero di Pescara.

E' ammessa una sola offerta e ciò per consentire un immediato e trasparente confronto delle soluzioni presentate. Il Concorrente deve quindi presentare la propria unica soluzione in conformità a tutte le specifiche tecniche del presente capitolato e degli allegati tecnici.

2. Il servizio richiesto è omnicomprendivo e consiste nell'esecuzione di litotripsia extracorporea da effettuarsi con mezzi e personale tecnico dall'impresa affidataria in locali messi a

3. Numero delle sedute e canone giornaliero di base a seduta:

n. 2 sedute al mese al canone giornaliero di base di € 2.500,00 a seduta + iva

4. Durata: 30 mesi

Importo complessivo della fornitura in service (60 sedute)

(importo soggetto a ribasso d'asta) € 150.000,00 + iva.

Non è ammessa offerta in aumento rispetto all'importo complessivo soggetto a ribasso. Il totale dell'Appalto contrattualizzato sarà liquidato e pagato trimestralmente per le sedute regolarmente eseguite.

4. Le modalità, particolarità, qualità ed altre caratteristiche peculiari caratterizzanti le apparecchiature da proporre, sono individuate e descritte nei successivi articoli del presente capitolato.

Art. 2 - Durata dell'Appalto.

La durata dell'appalto è di 30 mesi.

Art. 3 - Trattamenti di litotripsia

1. Le sedute previste dal service sono 60, da effettuarsi per tutto l'anno. La ASL si riserva l'insindacabile facoltà di non effettuare il servizio nel mese di Agosto.

Qualora l'Azienda programmi una o più sedute con un numero inferiore di pazienti da trattare, il canone sarà comunque pagato per intero.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche

1. Il Fornitore dovrà porre a disposizione dell'Azienda sanitarie un litotritore extracorporeo ad onde d'urto, trasportabile, avente le seguenti caratteristiche:

- generatore elettromagnetico o piezoelettrico di ultima generazione che non richieda materiali di consumo e/o interruzioni dei trattamenti per modifiche ed interventi sullo strumento per regolarne la profondità o altro

- la pressione focale dovrà essere almeno 3mj/mm² a 15 cm di profondità di fuoco · profondità focale di almeno 15 cm, per permettere di trattare pazienti obesi, oltre a poter scegliere la migliore finestra ecografica per un puntamento sicuro · dimensioni del fuoco contenute: indicare le dimensioni e se esistono più fuochi;
- numero di colpi al secondo: specificare la frequenza dell'emissione dei colpi;
- puntamento ecografico "in line"
- puntamento radiologico: con Intensificatore di Brillanza (fluoroscopia)
- rumorosità alla massima potenza: la minima possibile
- trattamenti senza anestesia.

Si chiede di dichiarare i seguenti valori:

- diametro superficie di accoppiamento membrana/paziente
- area superficie di contatto membrana/paziente
- angolo ingresso onde d'urto
 - lettino radioendourologico con movimento trand. e antitrand.
 - rumorosità: contenuta
 - peso e dimensioni atte a poter accedere nei luoghi dedicati alla litotripsia 1 trasporto nei locali adibiti

2. E' possibile presentare offerta per un apparecchio anche non conforme alle specifiche riportare nel presente capitolato purché funzionalmente equivalente dal punto di vista clinico.

In tal caso l'offerente deve provare, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

Art. 5 - Conformità dell'apparecchiatura.

1. Il fornitore dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che l'apparecchiatura proposta è costruita a regola d'arte ed è conforme alle prescrizioni previste dalla normativa italiana per tutto il periodo del service di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; se elettromedicali conformi alla direttiva europea concernente i dispositivi MDD (Medical Devices Directive 93/42/EEC-Marchio CE) in vigore in Italia con il D.Lgs. 24.2.1997, n. 46 (e successivi aggiornamenti di cui al D. Lgs. 25.2.1998, n. 95). Per tale motivo la ditta dovrà sostituire il litotritore in noleggio qualora fossero modificate le norme di sicurezza in vigore al momento dell'aggiudicazione

Art. 6 - Sopralluogo e dichiarazione di presa visione.

1. L'Offerente dovrà effettuare, pena l'esclusione, mediante proprio personale tecnico qualificato, un opportuno sopralluogo per la valutazione del luogo dove si svolgeranno i servizi, nonchè del percorso che l'apparecchiatura offerta dovrà effettuare per raggiungerlo.

2. Nel corso del sopralluogo ciascun Offerente, prende visione dei luoghi e delle attività svolte dal Committente anche al fine degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (per la futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art.26 del D. L.gs 81/08).

3. Di detto sopralluogo dovrà essere presentata, in sede di documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara, adeguata dichiarazione, così come previsto dalla procedura fissata nel Disciplinare.

Art. 7 - Prove e visione dei beni e prodotti offerti.

1. Il Concorrente dovrà essere disponibile, pena l'esclusione, a far visionare e/o provare a proprie spese, nei termini e con le modalità stabilite dalla Commissione Giudicatrice, le apparecchiature presentate in offerta al fine di verificare il livello di rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche e alle finalità richieste nonché la qualità/funzionalità degli stesse. Unitamente alle apparecchiature dovrà essere fornito tutto il materiale di consumo occorrente alle prove. Tutte le spese per le prove, nessuna esclusa, sono a carico del Concorrente.

Art. 8 – Canoni giornaliero di service

1. Il canone base giornaliero pagato al fornitore è comprensivo delle seguenti spese:

- il service-noleggio del litotritore (e dell'apparecchiatura radiologica e ecografica) comprensiva di qualunque spesa (locazione, trasporto, consegna, installazione e rimozione del litotritore, nonché l'assistenza e manutenzione FR, i materiali di consumo, l'addestramento del personale USL, oneri della sicurezza ecc....)
- il personale tecnico necessario per assicurare il funzionamento (centraggio, bombardamento, ecc..) della macchina
- la copertura assicurativa come previsto dal presente Capitolato.

2. Il canone base è comprensivo di n.10 – 15 interventi di litotripsia su pazienti affetti da calcolosi renale. Qualora il “programma di impiego” preveda di sottoporre a trattamento un numero inferiore di pazienti, il canone sarà comunque pagato per l'intero.

3. La giornata di lavoro (seduta) è di otto ore consecutive, con inizio alle 8,30/9,00 e termine alle 17/17,30 con interruzione di 30 minuti e con possibilità di variazione di 1 ora in più. I tempi di installazione e disinstallazione non debbono essere inclusi nelle otto ore previste per la giornata di lavoro.

La ditta aggiudicataria deve garantire n. 10 - 15 trattamenti per seduta.

L'aumento o la diminuzione quantitativa dei trattamenti a seduta non comportano variazione del “canone di locazione”.

Su semplice richiesta del Direttore U.O. Urologia dovrà essere possibile protrarre l'utilizzo del litotritore oltre l'orario stabilito per seduta con addebito dell'ulteriore spesa da conteggiarsi come segue:

- a. nel caso che la seduta non abbia completato i 15 trattamenti giornalieri: 75 euro a trattamento;

- b. nel caso che la seduta abbia completato i 15 trattamenti giornalieri: 100 euro a trattamento;
- c. il trattamento iniziato nella seduta delle otto ore e concluso dopo tale orario si intende ricompreso nella seduta.

Nel caso in cui la seduta, inizialmente prenotata, venga annullata, non sarà addebitato il relativo costo, purché la disdetta venga trasmessa, a mezzo fax, almeno 48 ore (consecutive) prime dell'inizio della seduta programmata. Nel caso in cui la disdetta sia effettuata con preavviso inferiore, il canone sarà corrisposto ma ridotto del 50%.

Art. 9 – Consegna e funzione

Il litotritore dovrà essere consegnato in funzione presso la U.O. Urologia del Presidio Ospedaliero di Pescara.

Il fornitore dovrà provvedere, prima di ogni seduta, ad eseguire verifiche tecniche per accertare il perfetto stato di funzionamento del litotritore.

Art. 10 – Periodo di prova

1. Per i primi 6 (sei) mesi, a partire dalla data di effettivo inizio dell'attività, il servizio si intende conferito a titolo di prova al fine di consentire all'Azienda sanitaria la valutazione del pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato e nel progetto presentato, tenendo conto delle particolari specifiche esigenze dell'Azienda e la verifica complessiva e definitiva delle caratteristiche e del funzionamento dell'apparecchiatura.

2. Al termine dei sei mesi di prova sarà redatta apposita relazione, che sarà comunicato al Fornitore in forma scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.

3. In caso di valutazione negativa motivata l'Azienda sanitaria procederà alla risoluzione anticipata del contratto senza che il Fornitore possa avanzare alcuna giustificazione al riguardo.

4. In caso di risoluzione anticipata, il servizio verrà affidato all'impresa seconda in graduatoria e la Struttura Appaltante incamererà il deposito cauzionale definitivo prestato per l'intero periodo contrattuale per la propria quota di riferimento, oltre al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e dell'eventuale maggior onere al quale la stessa Azienda dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale in conseguenza dell'affidamento del servizio ad altra ditta. In ogni caso il Fornitore dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. 11 – Programma aziendale di impiego

1. Sarà cura del responsabile dell'U.O. di Urologia, sentita la Ditta, provvedere alla stesura di un Programma di impiego, aggiornabile nel corso dell'anno a cui il fornitore dovrà scrupolosamente attenersi.

Il Programma fisserà, fra l'altro:

a) il giorno in cui sarà tenuta la seduta di litotripsia:

il giorno prescelto per le sedute è il giovedì o il martedì o il mercoledì di una settimana del mese di riferimento.

b) Il numero degli interventi di ogni singola seduta (nel corso di ogni seduta saranno sottoposti a litotripsia da n.10 a 15 pazienti affetti da calcolosi renale),

c) Il numero delle sedute annue

Nel corso del service l'Unità Operativa può programmare un aumento annuo delle sedute, a cui la ditta deve attenersi, ai canoni fissati in offerta e accettati dall'Azienda sanitaria, ai sensi di quanto fissato dal successivo articolo.

2. Nel caso in cui l'Azienda sanitaria non possa disporre del litotritore nelle giornate previste dal Programma di impiego, il fornitore dovrà fissare, in accordo con i responsabili sanitari delle UU.OO di Urologia, nel più breve tempo possibile, la data in cui potrà essere utilizzato l'apparecchio. La Ditta, a motivo del ritardo e per i danni subiti dall' Azienda sanitaria, dovrà versare le penali previste dal presente capitolato, salvo cause di forza maggiore

Art. 12 – Variazione delle sedute e dei trattamenti

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Azienda sanitaria si riserva il diritto di apportare variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente capitolato, nel limite di 1/5 (un quinto) in più o in meno del valore dell'intero servizio, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi ed indennità di sorta.

Art. 13 – Sostituzione del litotritore

1. La ditta, nel corso del service, può chiedere all' Azienda sanitaria di sostituire il litotritore utilizzato con un apparecchio innovativo che abbia caratteristiche tecniche superiori a quello offerto in sede di gara, allo stesso canone e condizioni.

2. Il Fornitore dovrà fornire, per tutto il periodo contrattuale, un'apparecchiatura tecnologicamente aggiornata ed evoluta, rispetto al modello oggetto dell'affidamento, in modo da consentire la migliore esecuzione possibile del servizio di cui trattasi.

Art. 14 – Oneri a carico dell'Azienda

1. L'Azienda sanitaria provvederà ad autorizzare la Ditta ad accedere all'interno del proprio Presidio ospedaliero, al fine di permettere la consegna, l'installazione e il ritiro del litotritore, e ad individuare un'idonea area entro la quale consentire il parcheggio dell'autocarro trasportatore dell'apparecchiatura.

L'Azienda sanitaria porrà a disposizione del fornitore, durante le sedute di litotripsia, un locale nel quale verrà installato temporaneamente il litotritore;

2. L'Azienda sanitaria sosterrà le spese per l'allacciamento e/o per l'adeguamento degli impianti elettrici esistenti.

Art. 15 – Oneri a carico del fornitore

1. La responsabilità tecnica del corretto funzionamento e della sicurezza (dell'operatore e del paziente) dei beni forniti all' Azienda Sanitaria sotto forma di service-noleggio è a totale carico della Ditta Fornitrice e proprietaria dei beni suddetti per tutta la durata del servizio oggetto del presente capitolato (compreso eventuali periodi di proroga se previsti). A tal proposito si riportano di seguito le attività alle quali la Ditta aggiudicataria si dovrà attenere:

- Installazione. La Ditta si assume la responsabilità tecnica dell'installazione dei beni oggetto di fornitura in service-noleggio. A tale riguardo la Ditta dovrà prendere visione dei locali destinati alla installazione delle apparecchiature. Sono a carico della ditta tutti i lavori impiantistiche, edili ecc., nessuno escluso, necessari a rendere l'installazione perfettamente rispondente alle normative e leggi vigenti. La Ditta, all'atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti (sonde, cuffie, generatori ecc..) funzionamento e la sicurezza da ogni punto di vista (CEI 64-8, CEI 62-5, D.Lgs 626/94, Legge 46/90, e tutte le normative e leggi vigenti riguardante la materia oggetto della fornitura). Per le apparecchiature radiologiche, la Ditta dovrà eseguire tutte le prove previste dal D.Lgs. n°230/95 e dal D.Lgs. n°187 del 26/05/2000. La Ditta dovrà rilasciare al Reparto, per ogni installazione effettuata (seduta), rapporto tecnico, secondo quanto prescritto nel punto "documentazione". La ditta inoltre è obbligata ad eseguire corsi di formazione ed informazione (opportunamente attestati) sull'uso appropriato e corretto dell'apparecchiature e ha rilasciare copia dei relativi manuali di uso in lingua italiana.
- Verifica di sicurezza elettrica, controllo qualità e tarature. La Ditta dovrà effettuare le verifiche di sicurezza elettrica, i controlli di qualità e le eventuali tarature con cadenza almeno annua e comunque secondo quanto previsto dal manuale di service del costruttore. Per le apparecchiature radiologiche la Ditta dovrà eseguire tutti i controlli previsti dal D.Lgs. n°230/95 e dal D.Lgs. n°187. del 26/05/2000;
- Documentazione. La Ditta, essendo proprietaria dei beni forniti alla ASL in service - noleggio, è responsabile alla tenuta e dell'aggiornamento del libretto macchina secondo quanto prescritto dalla legge regionale in merito accreditamento. Copia dei libretti macchina e dei Reports (manutenzione preventiva, verifiche, controlli e tarature ecc..) dovranno essere resi disponibili ogni volta che la Struttura Aziendale lo richieda. Prima della messa in funzione delle apparecchiature fornite, la Ditta dovrà consegnare rapporto tecnico attestante la corretta installazione e funzionamento, l'integrità dei beni e accessori cuffie, sonde ecc..), la sicurezza elettrica e la sicurezza ai fini della radioprotezione.

Art. 16 – Manuali con le istruzioni per l'uso del litotritore

I manuali contenenti le istruzioni per l'uso del litotritore, nonché le specifiche tecniche, dovranno essere redatti in lingua italiana.

Art. 17 – Addestramento del personale dell' Azienda Sanitaria

La Ditta sarà tenuta ad assicurare, a proprie spese, l'addestramento del personale medico e paramedico dell' Azienda incaricato dell'utilizzazione del litotritore, sia nei centri di riferimento specificati dalla Ditta in sede di gara sia nel presidio dell'Azienda .

Art. 18 – Contestazioni

1. La Ditta non acquisisce il diritto al pagamento della prestazione qualora l'esecuzione della medesima sia contestata, in termini di efficienza ed efficacia, dalla competente Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria di Pescara.

2. Il documento attestante la regolarità della fornitura dovrà essere sottoscritta dal responsabile delle U.O. di Urologia.

Art. 19 – Danni

Nell'esecuzione del servizio il fornitore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni a persone o cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi.

Per qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante l'esecuzione del presente servizio o per cause a questo connesse ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze durante l'esecuzione del contratto, anche se eseguite da parte di terzi, il fornitore dovrà rispondere direttamente. A tal fine l'impresa aggiudicataria dovrà essere assicurata con apposita polizza Responsabilità Civile Terzi, con adeguati massimali, verso i propri dipendenti, verso terzi e verso l'Ente. In ogni caso il fornitore risponderà direttamente per tutte quelle somme, superiori rispetto ai massimali previsti in polizza, cui sarà tenuta a titolo di risarcimento. Dovrà essere prodotta copia della polizza attestante la copertura.

Art. 20 Polizza di assicurazione.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio dell'Azienda Sanitaria e dei terzi per l'intero periodo di vigenza contrattuale a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza, sulla quale l'Azienda sanitaria esprimerà il suo preventivo gradimento, dovrà avere un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 ed uno specifico massimale per eventi catastrofici non inferiore ad Euro 10.000.000,00.

L'Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 Le polizze dovranno prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell'Azienda sanitaria e garantire l'Azienda sanitaria anche in caso di colpa grave dell'assicurato, di non osservanza da parte dell'Appaltatore di norme di legge e/o di sicurezza ed in special modo di quanto previsto dal D Lgs. n.

196/03. I massimali delle polizze assicurative s'intendono per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Copia conforme all'originale delle polizze dovrà essere consegnata all'Azienda sanitaria da parte dell'Appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale contrattuale e dunque, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 21 Norme di sicurezza

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale in materia antinfortunistica e in particolare nel D. Lgs 81/2008. Il Fornitore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

2. Il Fornitore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs sopra richiamato. Prima di stipulare il contratto il Fornitore deve presentare e sottoscrivere tutta la documentazione connessa con la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.

3. Le clausole del presente capitolato e del contratto di appalto in tema di sicurezza sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente al rapporto contrattuale in essere.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. Ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti e dell'art 123 del Regolamento, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori, dell'importo contrattuale della fornitura/servizio (IVA esclusa) la ASL si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dal deposito cauzionale qualora l'importo della cauzione da prestare sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
2. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 37 , comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
4. La fidejussione o la polizza, intestata alla ASL dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 3 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5. In caso di proroga/ripetizione della fornitura/servizio oltre termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga/ripetizione.
6. La cauzione definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione.
7. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in una delle modalità di cui all'art. 75, comma 3 del Codice dei contratti
8. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale (salva comunque la risarcibilità del maggior danno), dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

9. E' in facoltà della ASL di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali e per tutto quanto previsto al precedente punto 8, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 1, non è data facoltà alla ditta aggiudicataria di prescindere dal deposito di cui sopra, né in quanto ditta di notoria solidità, né in seguito a miglioramento del prezzo di fornitura.
11. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art 113, comma 3 del Codice dei contratti.
12. La cauzione dovrà necessariamente riportare la seguente appendice: "Il Fideiussore non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C., né della eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.. La fideiussione sarà operativa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante".

Art. 2: DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA, REVISIONE PREZZI E QUINTO D'OBBLIGO

1. La durata del contratto, comprensiva dell'eventuale proroga contrattuale ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti, è stabilita dai documenti di gara.
2. Il Contratto non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, si intende disdetto alla naturale scadenza, salvo quanto di seguito previsto.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio e/o della fornitura, nelle more delle procedure di aggiudicazione e stipulazione di un nuovo contratto, la ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza naturale del Contratto, in presenza di espressa richiesta dell'Amministrazione.
4. In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del procedimento, può disporre la sospensione del contratto nei casi di cui all'art. 158, commi 2, 7 e 9, 159, commi 1 e 2, del Regolamento, può disporre la sospensione dell'esecuzione, in tutto o in parte, e il conseguente differimento dei termini contrattuali ai sensi dell'art. 159, commi 6 e 7 del Regolamento.
5. Per quanto concerne la disciplina dei prezzi, le parti si atterranno alle seguenti disposizioni:
 - I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. In mancanza dei dati della sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici previsti dall'art. 7, comma 4, lett.c del Codice dei Contratti, o di altri obiettivi strumenti che consentano di valutare l'andamento dello specifico mercato cui è legata la fornitura od il servizio in questione, i prezzi saranno ancorati all'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

- L'indice iniziale sarà quello del mese nel quale comincerà effettivamente il servizio/fornitura.
6. Qualora, nel corso del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e l'appalto di servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 (CONSIP) e, comprendesse anche beni e servizi oggetto del contratto, in caso di prezzi superiori rispetto alle Convenzioni, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà della ASL appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni a quelli delle convenzioni Consip.
 7. Nel caso in cui, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311, commi 2 e 3, del Regolamento, si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio o della fornitura, soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo iniziale del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario può richiedere la rinegoziazione delle condizioni da applicare alla parte eccedentaria del contratto. In caso di disaccordo non si farà luogo all'estensione contrattuale. In ogni caso, la ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto all'estensione contrattuale, anche all'interno del quinto contrattuale.

ART. 3: IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA'

Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.

ART. 4: MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA

1. Le ordinazioni saranno effettuate con ordini scritti da parte dei competenti Uffici della ASL di Pescara. Essi riguarderanno le quantità e le tipologie di prodotto di volta in volta occorrenti, oppure l'intero quantitativo. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ed in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto.

2. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio della ASL e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna.

Tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio o della fornitura, dovranno essere conferite dall'impresa appaltatrice.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'impresa appaltatrice, usare attrezzature della ASL, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisionali.

In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipendenti dalle Strutture della ASL, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile di Area/Struttura/Ospedale e Distretto o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e l'eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all'uso.

L'eventuale utilizzo dei mezzi della ASL da parte del personale dell'aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l'esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con l'accettazione del Capitolato Speciale e della Lettera d'Invito dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi della ASL ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale della ASL, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.

4. Qualora l'aggiudicazione riguardi od includa apparecchiature, nella fase di installazione, l'Impresa dovrà fornire gratuitamente la necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale necessario per la definitiva messa a punto dello strumento e delle metodiche ad esso legate, nonché per l'ottimizzazione dell'attività della ASL in relazione all'organizzazione del lavoro. I lavori di installazione e di attivazione delle apparecchiature non dovranno interferire con le normali attività della ASL. A tal fine, l'aggiudicatario potrà essere chiamato ad eseguire, senza oneri per l'Amministrazione, le relative operazioni anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari.

5. Nel caso di acquisti plurimi (es. più di un'apparecchiatura della stessa o di diverso modello e/o tipologia), la ASL si riserva di acquistare quanto aggiudicato in modo frazionato entro il termine di validità dei prezzi offerti.

6. Il trasferimento di proprietà dei beni avviene dopo la presa in carico (firma del d.d.t.) da parte del personale della ASL incaricato.

ART. 5: LA VERIFICA DI CONFORMITA' SULLE FORNITURE

1. La verifica di **conformità quantitativa** sulle forniture sarà così effettuata:

1. per la rispondenza del numero dei colli inviati: con la firma del documento di trasporto.
2. per la rispondenza dei quantitativi ordinati: le contestazioni dovranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni dalla firma del documento di trasporto (dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi).

2. La verifica di **conformità qualitativa** della fornitura verrà effettuato dal Responsabile unico del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione (ove nominato) indicato sull'ordine o da assistenti di quest'ultimo.
3. La ASL si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori proprio e/o Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Speciale, o dichiarate dal fornitore in sede di gara. Il fornitore si obbliga ad accettare inderogabilmente i risultati di tali analisi. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, uguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono sigilli della ASL e la firma del Direttore dell'esecuzione incaricato dell'operazione (o suo delegato) e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto del venditore. Due campioni restano alla ASL, mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla ASL e/o dichiarati dalla ditta in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, la ASL si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di interrompere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato.
4. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta, non esonererà la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali fondate contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto ed in relazione ai vizi apparenti ed occulti del prodotto consegnato.
5. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, la ASL avrà diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna (da concludersi entro sessanta giorni dalla consegna o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara, escludendo dal computo dei giorni sono esclusi il sabato ed i giorni festivi), quando cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Si intende, infatti, che le singole somministrazioni saranno considerate ammesse solo quando saranno state dichiarate accettabili dall'incaricato al controllo: prima di tale dichiarazione esse si considereranno come depositate per conto ed a rischio del fornitore.
6. Se la vendita è fatta su campione s'intende che questo servirà come esclusivo paragone per la qualità della merce ed in tal caso qualsiasi difformità attribuisce alla ASL il diritto alla risoluzione del contratto (art. 1522, 1° comma, C.C.).
7. Nell'eventualità di discordanze qualitative tra l'ordinato ed il consegnato, la ASL respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro le 48 ore solari, sabato e festivi esclusi) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale la ASL si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese, anche di natura organizzativa. Tale procedura verrà pure adottata per le partite di merce richieste e non consegnate tempestivamente. I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso il magazzino della ASL, senza alcuna responsabilità da parte della stessa per eventuali ulteriori danni subiti o per la loro totale perdita. Decorso 15 giorni solari senza che il fornitore abbia ritirato la merce, questa potrà essere trattata e smaltita come rifiuto ed relativi costi saranno addebitati

alla ditta. Qualora, a discrezione del Committente, i beni rimangano depositati presso i magazzini della ASL, le spese di stoccaggio saranno a carico del fornitore e verranno detratte dalle fatture in attesa di liquidazione, ovvero dalla cauzione prestata.

8. Quando la merce somministrata, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, si dà legittimarne la svalutazione, la ASL ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà attribuito alla merce stessa.

9. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale della fattura.

10. Nel corso del rapporto contrattuale, dovrà essere consentito ai Funzionari o ad altri incaricati della ASL, muniti di apposita delega, la visita presso la sede e gli stabilimenti di produzione, anche senza preavviso.

Art. 6: VERIFICA DI CONFORMITA' DELLE APPARECCHIATURE

1. La verifica di conformità è avviata dal Direttore dell'esecuzione entro 20 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara.

2. Ogni spesa relativa alle operazioni di collaudo è a carico dell'Appaltatore.

3. Alle operazioni di collaudo parteciperanno i tecnici della ASL e gli incaricati dell'appaltatore.

4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità per difetti o mancanze di lieve entità, la Ditta appaltatrice è tenuta a provvedere, a propria cura e spese e nel termine perentorio assegnatole dal Direttore dell'esecuzione, all'eliminazione di ogni difetto e malfunzionamento riscontrati.

5. L'inottemperanza o anche la sola inosservanza del termine temporale costituisce inadempimento contrattuale classificabile come consegna non effettuata, con le relative conseguenze.

6. Al termine delle operazioni di verifica (da concludersi entro 60 giorni dalla ultimazione della fornitura o entro il diverso termine indicato nel capitolato speciale di gara), il Direttore dell'esecuzione emette il certificato di conformità o, nei casi di cui all'art. 325 del Regolamento, l'attestazione di regolare esecuzione, positiva o negativa, e lo trasmette all'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 323 del Regolamento.

7. Il collaudo favorevole determina il pagamento della prestazione eseguita, lo svincolo della cauzione definitiva e l'inizio del periodo di garanzia.

8. La Ditta fornitrice dovrà produrre, prima del collaudo, idonea dichiarazione che la fornitura è atta a soddisfare i vincoli imposti dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. E' richiesta altresì la dichiarazione di rispondenza alle vigenti norme CE ed alle norme di sicurezza.

10. L'Amministrazione non è responsabile di danni procurati ai materiali durante la loro permanenza in ASL, durante l'installazione ed il collaudo.

Art. 7: COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni del Codice. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento successivamente all'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell'Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione a norma di Codice civile. **Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 Codice civile, con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Appaltatore o della stazione appaltante.**

Art. 8 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art.116 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 118 del Codice degli appalti. Si riassumono i principali aspetti normativi/procedimentali riguardanti il subappalto.
 - a. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% riferita all'importo complessivo di aggiudicazione; le quote parti scorporabili possono essere integralmente subappaltate;
 - b. In sede di offerta i concorrenti debbono indicare le parti di fornitura/servizio che intendono subappaltare. La mancata indicazione sta a significare che la ditta non intende effettuare subappalto e comporta l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrere al subappalto con conseguente obbligo dell'appaltatore di portare a termine in proprio tutta la fornitura/servizio aggiudicato;
 - c. E' vietato il subappalto a favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.
 - d. L'appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. Al contratto dovrà essere allegata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile tra l'Impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di R.T.I. tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

- e. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- f. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice degli appalti. In via esemplificativa: Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A. riportante la dicitura antimafia ai sensi degli artt. 6 e 9 del D.P.R. n. 252/1999; modello GAP debitamente compilato; certificato rilasciato dagli Uffici competenti dal quale risulti l'ottemperanza delle norme previste dalla legge n. 68/1999; Documento Unico di regolarità contributiva, (DURC); autocertificazione del subappaltatore redatta ai sensi e nelle forme previste dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, di idoneità tecnico professionale di cui all'art.7 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, all'art. 3, comma 8, lett. a) del D.Lgs n. 494/1996;
- g. Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto sottoscritto dall'appaltatore;
- h. Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore, previa acquisizione, da parte dell'appaltatore e del subappaltatore, del Documento unico di regolarità contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dalla ASL, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza verrà sospeso ogni pagamento;
- i. L'impresa aggiudicataria deve praticare per le forniture/servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso in sede di subappalto;
- j. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla ASL prima dell'inizio della fornitura/servizio la documentazione di avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici ed il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- k. L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono periodicamente alla ASL copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi previsti dalla Legge;
- l. La fornitura/servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3. La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;

4. Tutti rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.

5. Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l'affidamento della consegna delle merci a Corrieri.
6. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

Art. 8: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture, dovranno, di norma, essere emesse mensilmente ed indicare con precisione numero e la data dell'ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato/servizio espletato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) e l'eventuale CUP (Codice Unico di Progetto) indicati sul contratto o sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva. Pertanto l'Affidatario dovrà fatturare le prestazioni intermedie per un importo pari al 99,5 per cento dell'importo netto progressivo, computando nella fattura finale di saldo l'ammontare delle ritenute effettuate.
4. Ai sensi e per gli effetti previsti dal d.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni o, se posteriore, dalla data di ricevimento della fattura. L'accertamento di regolare esecuzione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni. Per la data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL)
5. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 3 della Direttiva 35/2000/Ce, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata o in quella diversa eventualmente concordata tra le parti.
6. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
7. Ai sensi del comma 35 dell'art. 34 del DL 179/2012, convertito con legge 221/2012, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la pubblicazione, per

estratto, sui quotidiani previste dalle norme del Codice, entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione definitiva .

Art. 9: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. La ASL è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati alla ASL od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. La ASL è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;
4. Nei contratti aventi ad oggetto l'appalto di servizi, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione alla ASL.
5. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
6. L'aggiudicatario è obbligato:
 - a) a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
 - b) a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione già prescritte nel Documento Unico di valutazione dei Rischi finalizzato ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
 - c) ad osservare e applicare il Documento Unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs 81/2008 e il DUVRI allegato al contratto di appalto e a prendere visione presso il competente Servizio della ASL del documento di informazione sui rischi esistenti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 81/2008. Egli è, altresì, obbligato ad attuare tutte le misure necessarie ai fini di un adeguato coordinamento,
 - d) ad osservare ed applicare quanto prescritto dall'art. 23 della LR n. 38/2007.

Con la sottoscrizione del contratto o con la firma per accettazione delle condizioni di fornitura o servizio egli dichiara di aver ottemperato a tali obblighi.

TITOLO III: CONTENZIOSO

Art. 10: CONTESTAZIONI E PENALITA'

Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

1. Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

- A. mancata prestazione in uno dei giorni previsti dal Piano di utilizzo, che non sia imputabile a cause di forza maggiore, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera pari all'1 mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, di qualsiasi tipo, che dovessero derivare dall'inadempienza contrattuale;
 - B. prestazione parziale in uno dei giorni previsti dal Piano di utilizzo, che non sia imputabile a cause di forza maggiore, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni, di qualsiasi tipo, che dovessero derivare dall'inadempienza contrattuale;
 - C. esecuzione non corretta e qualità della prestazione non idonea, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, nella misura che sarà stabilita nel capitolato speciale di appalto e nel contratto (ordine/contratto) in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).
2. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, ovvero qualora l'importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.
3. Qualora le contestazioni di cui al precedente punto 1 abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:
- 3 contestazioni nel corso del 1° anno;
 - 5 contestazioni nell'arco di un biennio;
 - 7 contestazioni nel corso di un triennio;

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione della ASL, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto A.

4. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;

- minori introiti.

4. Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

5. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento della ASL, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

6. L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con la ASL o sul deposito cauzionale, ove costituito.

7. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni di calendario, la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto.

9. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

10. Qualora bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

6. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.

ART: 11. OMISSIS

ART. 12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il risarcimento del danno per **inadempimento** ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.

2. **La risoluzione del contratto** avverrà:

- A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
- B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
- C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;
- D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
- E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
- F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
- G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
- H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- I. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione
- J. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
- K. Nel caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
- L. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
- M. In caso di esito negativo del periodo di prova;
- N. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs 163/2006;
- O. Esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
- P. Subappalto non autorizzato;
- Q. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- R. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- S. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- T. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- U. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, Lgs. 08/08/1994 n. 490);
- V. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- W. Forza maggiore,
- X. Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione di cui al successivo articolo 26.

3. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.

4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:

A. si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio, mediante interpello sino al quinto migliore offerente (escluso l'originario affidatario), alla ditta migliore offerente ritenuta congrua dall'amministrazione (art. 140, D.Lgs 163/2006);

B. provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.

5. La ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, **con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R**, nei seguenti casi:

A. giusta causa,

B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;

Si conviene che con l'espressione "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:

- qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio

6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.

In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora

per allora ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 13: FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14: ANTIMAFIA

Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Libro II, capi I, II, III e IV del D.Lgs 159/2011, si applicano le seguenti.

1. L'efficacia dell'aggiudicazione della fornitura / servizio è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, la ASL provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri, come meglio specificati agli artt. 12, 13 e 14.
3. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia superiore ad € 51.600,00, IVA inclusa, l'Aggiudicatario dovrà restituire modello GAP, debitamente compilato per la parte di propria competenza.
4. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell'incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E.
5. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la "soglia comunitaria" la ASL acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta "dicitura antimafia".
6. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia superiore alla "soglia comunitaria", la ASL acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l'Informazione Prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.
7. In caso di modifiche normative, gli importi di cui ai punti precedenti si intendono automaticamente aggiornati.

Art. 15: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.

2. Fanno parte del contratto:

- Il Capitolato Generale;
- Il Capitolato Speciale con relativi allegati;
- La lettera d'invito alla gara;
- L'offerta della ditta.

Art. 16: SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.

2. Per aggiudicazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo di comunicazione da inviarsi per posta (raccomandata A.R.) o per telefax, in applicazione dei principi generali di diritto comune, ex art. 1326 e segg. del Codice Civile. In quest'ultimo caso, essa non comporta alcun onere economico a carico dell'Aggiudicatario.

3. LA ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà di stipulare formale contratto anche per importi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

4. In caso di attuazione della c.d. "forma digitale", la ASL si riserva di applicare la relativa procedura.

Art. 17: APPLICAZIONE LEGGE 196/2003

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;

2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi;

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;

5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;

6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all'acquisto;

7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.

8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.

9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

Art. 18: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

A) L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;

B) L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;

C) L'elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;

D) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.

2. Sono temporaneamente sottratti all'accesso fino al Decreto di aggiudicazione:

A. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio

B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.

3. Sono esclusi dal diritto di accesso:

A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;

B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:

- Abbiamo il carattere della originalità;
- Abbiamo il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;

C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.

ART. 19: CESSIONE DEL CREDITO

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta

ricezione ditale comunicazione.

3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In materia si applica l'art.117 del Codice degli Appalti.

ART. 20: FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.

2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte della ASL, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.

3. Previa autorizzazione della ASL, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.

4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.

5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

ART. 21 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;

- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

ART. 22 NORME GENERALI E DI RINVIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti

Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale od alla lettera - invito che le richiama espressamente.